

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE COMMITTENZA AUSILIARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 'PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO' E 'RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER L'UTENZA LOCALE E TURISTICA E CREAZIONE PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI' IN COMUNE DI SULZANO

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **54**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE COMMITTENZA AUSILIARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 'PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO' E 'RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER L'UTENZA LOCALE E TURISTICA E CREAZIONE PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI' IN COMUNE DI SULZANO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice, e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

PREMESSO INOLTRE che:

- la Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della sopracitata società SE.VA.T., scarl a capitale interamente pubblico partecipata dalla Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti in house;
- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

- con nota prot. 10039 del 11/12/2018 è stata inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di accreditamento all'albo delle società in house della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. così come disposto dall'art. 192 del d.Lgs. 50/2016;
- il comune di Sulzano, con Delibera del Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2021 ha autorizzato l'acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL per entrare a far parte della compagine societaria;
- il comune di Sulzano, con atto in data 12 aprile 2021 ha perfezionato l'acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL entrando a far parte a tutti gli effetti della compagine societaria;
- l'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che: "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario;
- occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale;
- gli enti locali partecipanti alla società per garantire l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società SE.VA.T. scarl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. hanno individuato gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale;

PREMESSO ALTRESI' che:

- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di "acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)";
- l'art. 39 del Codice prevede e disciplina le attività di Committenza Ausiliaria affidabili da parte delle stazioni appaltanti alle Centrali di Committenza regolarmente costituite;
- con Convenzione sottoscritta in data 07/10/2016 è stata costituita, fra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia, la CUC AREAVASTA BRESCIA, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento;
- gli artt. 1 lett b) e 5 lett e) della Convenzione sopracitata regolano le funzioni di Committenza Ausiliaria che la CUC può svolgere nei confronti dei propri comuni associati;
- il comune di Sulzano ha aderito alla convenzione sopracitata della Centrale Unica di Committenza Area Vasta;
- la società consortile SE.VA.T. ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta- sede territoriale della Valle Trompia;

PREMESSO INFINE che:

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Sulzano in data 27/06/2018 ha sottoscritto con Regione Lombardia ed altri partner pubblici dell'area del Sebino, l'AQST "Per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la

- promozione dell'area del Sebino", partecipandovi con un intervento destinato alla riqualificazione di ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e la creazione di spazi di sosta per gli autobus turistici che prevede una quota di finanziamento regionale pari a € 400.000,00;
- il Comune di Sulzano è risultato beneficiario di un contributo regionale pari ad € 2.500.000,00 stanziati con D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica" per la realizzazione dell'intervento "Parcheggio interrato a servizio lago", di importo complessivo pari a € 2.700.000,00, di cui 200.000,00 € coperti con risorse proprie del Comune;
 - l'amministrazione comunale ha la necessità di realizzare entro i termini stringenti dei finanziamenti sopracitati le opere precedentemente indicate "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" e "Parcheggio interrato a servizio lago";
 - Il Comune si trova nella necessità di esternalizzare queste funzioni, in quanto dotato di un organico presso l'ufficio tecnico quantitativamente impossibilitato ad affrontare un tale sovraccarico occasionale di lavoro e non sussistono né i tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare stabilmente la propria pianta organico;

TENUTO CONTO che il Comune di Sulzano ha aderito alla Centrale di Committenza Area Vasta della Provincia di Brescia presso la sede territoriale della Comunità Montana del Sebino Bresciano, che da regolamento si occupa di sviluppare i procedimenti legati agli affidamenti di appalto di lavori e forniture, ma che potenzialmente potrebbe sviluppare anche servizi di Committenza Ausiliaria integrale come quelli di cui necessita in questo momento il Comune per la necessità di realizzare con urgenza le opere "parcheggio interrato a servizio lago " e "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" a pena della perdita di consistenti finanziamenti pubblici già assegnato;

VALUTATO TUTTAVIA che per le attività di cui trattasi sarebbe necessario disporre di numeroso personale formato e specializzato nella realizzazione delle opere pubbliche, con la possibilità di dedicarsi interamente ed in via esclusiva a tali procedimenti per un periodo urgente e sostenuto nel tempo, e che, come facilmente verificabile dalla dotazione organica della Comunità Montana del Sebino Bresciano, e come dimostrato dalla corrispondenza in atti tra i due enti, nell'immediato non esiste presso tale Comunità Montana questa disponibilità di personale, motivo per il quale risulta necessario rivolgersi a strutture già formate e - come nel caso di SEVAT, società a capitale interamente pubblico - dotate di un intero staff di progettazione formato da un architetto senior, due ingegneri, tre geometri e numerosi amministrativi, dipendenti ed immediatamente disponibili a gestire le procedure qui richiamate;

CONSIDERATO INFINE che:

- l'art 192, comma 2 del D.lgs. n 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, come si è provveduto ad argomentare nella relazione illustrativa allegata, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- l'oggetto del presente Accordo non costituisce la cessione della titolarità del servizio di lavori pubblici che rimane in capo al Comune trattandosi esclusivamente di una diversa modalità di realizzazione delle opere di cui è causa, volta a migliorarne l'efficacia e l'efficienza del procedimento;

RITENUTO OPPORTUNO:

- a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli uffici tecnici della Comunità Montana di Valle Trompia, gli Amministratori ed il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Sulzano

di scegliere di procedere a realizzare le opere in oggetto mediante lo strumento dell'Accordo di Programma che prevede la Committenza Ausiliaria Integrale, in modo da alleggerire le strutture comunali dai diversi adempimenti e trasferire su Comunità Montana e Sevat Scarl gli oneri amministrativi e tecnici dei procedimenti necessari per giungere alla realizzazione delle opere indicate;

- provvedere alla stipula del presente Accordo di Programma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione continuativa che garantisca l'espletamento della procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale costante;

VISTO l'allegato schema di Accordo di Programma e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
 - l'allegato schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, il comune di Sulzano e la Società SEVAT Scarl finalizzato alla realizzazione dei progetti "Parcheggio interrato a servizio lago" e "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 34 del d.Lgs. 267/2000;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
3. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
6. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Direzione**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 14.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 14.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **21.04.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 21.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE COMMITTENZA AUSILIARIA FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE “PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO LAGO” E
“RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO PER L’UTENZA LOCALE E TURISTICA E
CREAZIONE PARCHEGGIO AUTOBUS TURISTICI” IN
COMUNE DI SULZANO

TRA

La **COMUNITÀ' MONTANA DI VALLE TROMPIA**, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

E

Il **COMUNE di SULZANO**, con sede in Sulzano (Bs) - Via Cesare Battisti, 91- codice fiscale 80015530175 nella persona del Sindaco Paola Pezzotti;

E

la società **SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.**, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell’anno 2005 e giusta modifica statutaria del 15.11.2018, atto Notaio Masperi n. 1.691 di Rep. e n. 1.034 di Racc. finalizzata alla produzione *in house providing* di beni e servizi per l’esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, iscritta al REA al n. Bs – 568138, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 - P.IVA 03849630987, qui rappresentata nella persona del Presidente Dott. Gerardo Ferri;

PREMESSO CHE

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice, e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

PREMESSO INOLTRE CHE

- la Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della sopracitata società SE.VA.T., scrl a capitale interamente pubblico partecipata dalla Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti *in house*;

- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., partecipata in regime di *in-house providing* dalla Comunità Montana, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

- con nota prot. 10039 del 11/12/2018 è stata inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di accreditamento all'albo delle società *in house* della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. così come disposto dall'art. 192 del d.Lgs. 50/2016;

- il comune di Sulzano, con Delibera del Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2021 ha autorizzato l'acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL per entrare a far parte della compagine societaria;

- il comune di Sulzano, con atto in data 12 aprile 2021 ha perfezionato l'acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL entrando a far parte a tutti gli effetti della compagine societaria;

- l'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;

- il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario;

- occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale;

- gli enti locali partecipanti alla società per garantire l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società SE.VA.T. scrl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. hanno individuato gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di "acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)";
- l'art. 39 del Codice prevede e disciplina le attività di Committenza Ausiliaria affidabili da parte delle stazioni appaltanti alle Centrali di Committenza regolarmente costituite;
- con Convenzione sottoscritta in data 07/10/2016 è stata costituita, fra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia, la CUC AREAVASTA BRESCIA, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento;
- gli artt. 1 lett b) e 5 lett e) della Convenzione sopracitata regolano le funzioni di Committenza Ausiliaria che la CUC può svolgere nei confronti dei propri comuni associati;
- il comune di Sulzano ha aderito alla convenzione sopracitata della Centrale Unica di Committenza Area Vasta;
- la società consortile SE.VA.T. ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta- sede territoriale della Valle Trompia;

PREMESSO INFINE CHE

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Sulzano in data 27/06/2018 ha sottoscritto con Regione Lombardia ed altri partner pubblici dell'area del Sebino, l'AQST "Per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino", partecipandovi con un intervento destinato alla riqualificazione di ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e la creazione di spazi di sosta per gli autobus turistici che prevede una quota di finanziamento regionale pari a € 400.000,00;
- il Comune di Sulzano è risultato beneficiario di un contributo regionale pari ad € 2.500.000,00 stanziati con D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica" per la realizzazione dell'intervento "Parcheggio interrato a servizio lago", di importo complessivo pari a € 2.700.000,00, di cui 200.000,00 € coperti con risorse proprie del Comune;
- l'amministrazione comunale ha la necessità di realizzare entro i termini stringenti dei finanziamenti sopracitati le opere precedentemente indicate "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" e "Parcheggio interrato a servizio lago";
- Il Comune si trova nella necessità di esternalizzare queste funzioni, in quanto dotato di un organico presso l'ufficio tecnico quantitativamente impossibilitato ad affrontare un tale sovraccarico occasionale di lavoro e

non sussistono né i tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare stabilmente la propria pianta organico.

TENUTO CONTO CHE il Comune di Sulzano ha aderito alla Centrale di Committenza Area Vasta della Provincia di Brescia presso la sede territoriale della Comunità Montana del Sebino Bresciano, che da regolamento si occupa di sviluppare i procedimenti legati agli affidamenti di appalto di lavori e forniture, ma che potenzialmente potrebbe sviluppare anche servizi di Committenza Ausiliaria integrale come quelli di cui necessita in questo momento il Comune per la necessità di realizzare con urgenza le opere “parcheggio interrato a servizio lago ” e “Riqualificazione ambiti di servizio per l’utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici” a pena della perdita di consistenti finanziamenti pubblici già assegnato;

VALUTATO TUTTAVIA CHE per le attività di cui trattasi sarebbe necessario disporre di numeroso personale formato e specializzato nella realizzazione delle opere pubbliche, con la possibilità di dedicarsi interamente ed in via esclusiva a tali procedimenti per un periodo urgente e sostenuto nel tempo, e che, come facilmente verificabile dalla dotazione organica della Comunità Montana del Sebino Bresciano, e come dimostrato dalla corrispondenza in atti tra i due enti, nell'immediato non esiste presso tale Comunità Montana questa disponibilità di personale, motivo per il quale risulta necessario rivolgersi a strutture già formate e - come nel caso di SEVAT, società a capitale interamente pubblico - dotate di un intero staff di progettazione formato da un architetto senior, due ingegneri, tre geometri e numerosi amministrativi, dipendenti ed immediatamente disponibili a gestire le procedure qui richiamate;

CONSIDERATO INFINE CHE

- l’art 192, comma 2 del D.lgs. n 50/2016 stabilisce che ai fini dell’affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, come si è provveduto ad argomentare nella relazione illustrativa allegata, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- l’oggetto del presente Accordo non costituisce la cessione della titolarità del servizio di lavori pubblici che rimane in capo al Comune trattandosi esclusivamente di una diversa modalità di realizzazione delle opere di cui è causa, volta a migliorarne l’efficacia e l’efficienza del procedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli uffici tecnici della Comunità Montana di Valle Trompia, gli Amministratori ed il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sulzano di scegliere di procedere a realizzare le opere in oggetto mediante lo strumento dell’Accordo di Programma che prevede la Committenza Ausiliaria Integrale, in modo da alleggerire le strutture comunali dai diversi adempimenti e trasferire su Comunità Montana e Sevat Scarl gli oneri amministrativi e tecnici dei procedimenti necessari per giungere alla realizzazione delle opere indicate;

- provvedere alla stipula del presente Accordo di Programma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione continuativa che garantisca l'espletamento della procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Sulzano (di seguito denominato Comune) e la Società SEVAT Scarl nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disciplinare i rapporti per il supporto tecnico amministrativo finalizzato alla realizzazione delle opere "Parcheggio interrato a servizio lago" e "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" in comune di Sulzano.

Art. 2 - DURATA

Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure interessate, e comunque nell'ambito dei successivi anni quattro.

Art. 3 – IMPEGNO DELLE PARTI

1. Il Comune di Sulzano conferisce con il presente Accordo di Programma alla Comunità Montana di Valle Trompia, in quanto ente esercente la funzione di Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia, l'incarico di svolgere le funzioni di Committenza Ausiliaria di cui all'art. 38 del D.lgs 50/2016 per il procedimento in oggetto, tenuto conto che la Comunità Montana di Valle Trompia potrà anche eventualmente incaricare delle fasi successive del procedimento (progettazione ed esecuzione delle opere) in tutto od in parte la propria società *in house* partecipata SE.VA.T. scarl, del quale il Comune di Sulzano è pure socio, in qualità di Società pubblica di progetto ai sensi dall'art. 193 del Dlgs 50/2016, come previsto dall'art. 4 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

2. La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna direttamente o per il tramite della propria società *in house* partecipata SE.VA.T scarl a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del procedimento:

- a) Svolgere l'incarico di RUP degli interi procedimenti affidati ovvero supportare il RUP comunale per le competenze residue non delegabili
- b) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la sequenza delle procedure necessarie
- c) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di progettazione necessarie
- d) Recepire, ovvero supportare il comune nel recepimento delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizzazione delle opere
- e) Realizzare le gare d'appalto necessarie
- f) Curare l'affidamento dei lavori (contratto)
- g) Curare l'esecuzione dei lavori e l'assistenza al cantiere fino ai collaudi finali
- h) Curare i rapporti con gli enti finanziatori (ad esclusione della eventuale pratica di mutuo)

Tali macro fasi procedimentali comprendono le seguenti prestazioni di dettaglio:

1. la verifica preliminare di tutta la documentazione e la nomina del RUP delle procedure acquisite
2. l'interlocuzione con Regione Lombardia per le eventuali variazioni alle procedure avviate
3. la rielaborazione degli studi preliminari delle opere in accordo con le indicazioni del Comune

4. la rielaborazione dei quadri economici delle opere per la coerenza programmatica
5. la progettazione delle procedure di affidamento sia delle prestazioni che delle opere
6. la/le eventuale/i gara/e di progettazione ed il conseguente contratto
7. la verifica di tutte le fasi di avanzamento dei diversi livelli della progettazione
8. la redazione o rielaborazione degli studi di fattibilità (ove necessario)
9. la predisposizione del progetto definitivo
10. l'affidamento delle perizie geologiche (ove necessario) e altre indagini eventualmente necessarie
11. la predisposizione del progetto esecutivo, compreso strutture e impianti
12. la predisposizione della pratica VVFF (ove necessario)
13. la predisposizione della pratica antisismica (ove necessario)
14. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
15. la cura della validazione del progetto (ove necessario)
16. l'assistenza al Comune per l'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie agli interventi (ove necessario)
17. la cura nell'acquisizione di tutti i pareri necessari per autorizzare l'opera
18. la redazione degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate
19. la predisposizione e pubblicazione del bando o dell'avviso di gara, ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate
20. la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida ANAC n. 5 del 16 novembre 2016
21. la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario ed alla sottoscrizione del relativo contratto
22. la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della fase esecutiva dell'appalto mediante individuazione di RUP e Ufficio della Direzione Esecutiva fino alla redazione della verifica di conformità delle opere ovvero del relativo collaudo e della raccolta delle certificazioni
23. la cura delle fasi di contabilizzazione del progetto
24. la disponibilità a partecipare a commissioni ed incontri tecnici ed amministrativi durante tutte le fasi del procedimento
25. l'interfaccia con Regione Lombardia per tutti gli adempimenti relativi al finanziamento delle opere.

3. Il Comune di Sulzano si impegna:

- a) ad individuare nel proprio funzionario Arch. Valentina Frigerio il tecnico comunale referente per la gestione del presente Accordo, competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto;
- b) A dare piena collaborazione a Comunità Montana nella fase pre-progettuale e realizzativa, nel fornire dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento;
- c) Ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di programmazione economica finanziaria di specifica competenza nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronoprogramma concordato.

- d) Curare la contrattualizzazione ed il pagamento di tutte le eventuali spese non previste nell'ambito delle quote economiche indicate dal Quadro Economico allegato al presente Accordo;
- e) Trasferire a CMVT le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento come da Quadri Economici allegati. Tali trasferimenti saranno effettuati in base all'avanzamento della procedura secondo la seguente progressione (aliquota sull'importo complessivo soggetto a trasferimento):

– Al compimento degli aggiornamenti degli studi di fattibilità	1%
– Al compimento del progetto definitivo	5%
– Al compimento del progetto esecutivo	5%
– Al compimento dell'appalto	5%
– Al 30% dell'esecuzione delle opere	25%
– Al 60% dell'esecuzione delle opere	25%
– Al 90% dell'esecuzione delle opere	25%
– Alla fine dei lavori	9%

Art 4 - ONERI CONNESSI AL PROCEDIMENTO

1. La CUC Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia applicherà alla procedura di affidamento le modalità e le tariffe previste dalla Convenzione CUC in essere approvata da tutti gli Enti aderenti.
2. L'Accordo prevede il trasferimento in capo a Comunità Montana di Valle Trompia di tutte le risorse di cui ai QE allegati, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo. Le risorse saranno destinate a finanziare tutti gli oneri tecnici previsti, la realizzazione dei lavori ed il supporto di Committenza Ausiliaria.
3. La Comunità Montana di Valle Trompia, a richiesta del comune, potrà produrre certificazioni ed attestazioni atte a dimostrare il 100% delle risorse trasferite in qualità di costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, anche ai fini della rendicontazione dei finanziamenti assegnati.
4. Il Quadro Economico dell'opera comprende l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 con riguardo al personale tecnico del comune. La quota eventualmente spettante al personale di Comunità Montana s'intende conglobata all'interno degli oneri esposti per la Committenza Ausiliaria. La quota di pertinenza comunale non sarà da trasferire a Comunità Montana in quanto resta nella disponibilità operativa di spesa del Comune.
5. Tutte le spese sono rendicontate e sottoposte al controllo comunale. Per quanto riguarda gli eventuali ribassi di gara si opererà in via prioritaria al recupero ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice dei Contratti, realizzando opere complementari che saranno inserite direttamente nel contratto principale, qualora gli enti finanziatori lo consentano. Gli eventuali ribassi sulla progettazione, così come gli imprevisti restano a disposizione e potranno essere utilizzati, d'intesa con il comune, per il completamento delle opere e delle prestazioni relative.

ART. 5 – SVILUPPO CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI

1. Lo sviluppo dei procedimenti seguirà l'iter della sequenza prevista dalle procedure dei LL.PP. e della programmazione economica e decisionale degli enti coinvolti, che dovranno dimostrare la massima diligenza nel predisporre i propri atti in modo da ridurre ogni potenziale rallentamento.
2. Salvo l'emergere di eventi imprevisti e ad oggi imprevedibili, tutti i soggetti sono impegnati al raggiungimento dell'obiettivo di aggiudicare le opere oggetto del presente Accordo entro il 31.12.2021 e realizzare quindi i relativi lavori nell'arco dell'annualità 2022 e parte del 2023.
3. Tale cronoprogramma potrà essere aggiornato di comune intesa tra le parti, in dipendenza da eventi nuovi, ovvero eventuali proroghe concesse dagli enti finanziatori.

ART. 6 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 7 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 8 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte il Sindaco o suo delegato del Comune sottoscrittore, nonché il Presidente della società *in-house providing*.
2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.
3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.
4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.
5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 9 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito da Sindaco del Comune di Sulzano e Presidente della CMVT, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.
2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 10 – PENALI

1. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti dalle parti, in funzione del presente Accordo di Programma, saranno applicate le penalità secondo la procedura di cui ai successivi commi:
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali in funzione dell'assunto del presente accordo di programma, dovranno essere contestati per iscritto da parte del Comune a CMVT e/o SEVAT; CMVT e/o SEVAT dovranno comunicare le proprie deduzioni/giustificazioni al Comune nel termine massimo di n. 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.
3. Qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Comune, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, sarà applicata con riguardo alla prestazione contestata una penale sui trasferimenti previsti dall'Accordo variabile tra l'importo di euro 500 ed euro 2.000 fino alla concorrenza massima del 5% del valore economico della prestazione equivalente;
4. Tuttavia, qualora nell'ambito del procedimento contestato sussistesse un ritardo nell'adozione degli adempimenti previsti a carico del Comune, non sarà agibile nessuna penale nei confronti di CMVT e/o SEVAT;
5. Qualora dovesse verificarsi un rallentamento nei trasferimenti economici previsti in capo al Comune nei confronti di CMVT e/o SEVAT, sarà applicabile una penale pari allo 0,1% dell'importo del trasferimento dovuto, per ogni mese di ritardo.

Art. 11 – RECESSO DALL'ACCORDO

1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scadenza stabilita all'articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il soggetto recedente deve darne comunicazione in modo formale, con preavviso di almeno tre mesi dall'efficacia e valutare eventuali controdeduzioni dell'altra parte da presentarsi entro il termine di 30 giorni.
2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessazione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire congiuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la decisione con deliberazioni delle parti.
3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del valore delle prestazioni residue.

Art. 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento ovvero la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle obbligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da compromettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine pattuito, l'accordo s'intenderà risolto.
3. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento di danni ed eventuali penali.

Art. 13 - NORME FINALI

1. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Per **COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA**, Il Presidente Massimo Ottelli

Per il **COMUNE DI SULZANO**, Il Sindaco Paola Pezzotti

Per la **Società SE.VA.T. Scarl**, Il Presidente Gerardo Ferri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato: Quadri Economici di riferimento

QUADRO ECONOMICO PARCHEGGIO INTERRATO		
1	Opere a base asta	€ 2.070.000
2	Sicurezza	€ 50.000
3	Importo contratto	€ 2.120.000
4	IVA sulle opere	€ 212.000
5	Revisione Studio di Fattibilità	€ 4.240
6	Progetto Definitivo	€ 57.664
7	Progetto Esecutivo	€ 42.400
8	Coordinamento Sicurezza Progettazione	€ 6.360
9	Assistenza alla Validazione	€ 14.286
10	Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 14.840
11	Indagini e collaudi	€ 15.873
12	Allacciamenti	€ 5.000
13	Direzione Lavori	€ 59.360
14	Incentivo art. 113 dlgs 50/2016	€ 5.300
15	Supporto al RUP e Committenza ausiliaria	€ 69.508
16	Oneri previd. e IVA spese tecniche	€ 70.367
17	Imprevisti	€ 2.802
18	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 2.700.000

19	Risorse da trasferire a CMVT	€ 2.694.700
----	------------------------------	-------------

20	Totale risorse da trasferire a CMVT per i due progetti		€ 3.493.175
----	--	--	--------------------

QUADRO ECONOMICO SISTEMAZIONI STRADALI		
1	Opere a base asta	€ 600.000
2	Sicurezza	€ 10.000
3	Importo contratto	€ 610.000
4	IVA sulle opere	€ 61.000
5	Studio di Fattibilità	€ 2.440
6	Progetto Definitivo	€ 17.629
7	Progetto Esecutivo	€ 12.200
8	Coordinamento Sicurezza Progettazione	€ 2.306
9	Assistenza alla Validazione	€ 820
10	Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 4.270
11	Indagini e collaudi	€ 6.349
12	Allacciamenti	€ 2.000
13	Direzione Lavori	€ 26.901
14	Incentivo art. 113 dlgs 50/2016	€ 1.525
15	Supporto al RUP e Committenza ausiliaria	€ 20.000
16	Oneri previd. e IVA spese tecniche	€ 22.552
17	Imprevisti	€ 10.008
18	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 800.000

19	Risorse da trasferire a CMVT	€ 798.475
----	------------------------------	-----------